

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 08/402 Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero. (*rel. Magnani*) (Pos. 31234)

(Seduta del 30 luglio 2008)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di orientamento**:

**LA COMMISSIONE**

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

**PREMESSO**

1) che, con delibera n. 00/226 del 12 ottobre 2000, questa Commissione ha già disposto nel senso che l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso in cui nell'ambito della stessa vertenza venga proclamato uno sciopero a breve distanza di tempo dal primo (e sempre che non si siano verificate modificazioni nelle posizioni delle parti o dei termini del conflitto); non invece nel caso in cui la proclamazione di un nuovo sciopero "risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo";

2) che, con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003, si è ritenuto opportuno predeterminare in linea generale il periodo per il quale "ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia, nei settori in cui manchino previsioni specifiche", il preventivo esperimento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione e pertanto si è espresso l'avviso che "nei predetti codici e regolamentazioni provvisorie il periodo entro il quale ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento";

3) che siffatta delibera non disciplinava espressamente la questione dell'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero;

4) che a ciò si è provveduto con delibera del 30 settembre 2004 con la quale la Commissione ha assunto l'orientamento per cui "l'efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione riguarda sia la prima che le successive proclamazioni di sciopero nell'ambito della stessa vertenza";

5) che occorre formulare un orientamento per i casi in cui, nelle discipline di settore, la previsione del periodo di efficacia delle procedure concerne solo le azioni di sciopero successive al primo nell'ambito della stessa vertenza;

6) che tale in particolare è il caso dei seguenti Accordi e Codici di autoregolamentazione:

a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art.3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art.7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art.5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

i) Accordo nazionale dell'8 marzo 2005, riguardante il comparto Ministeri (art. 5, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

l) Accordo nazionale del 7 novembre 2002, riguardante il personale delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP) (art. 4, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);

m) Accordo nazionale del 16 luglio 2003, riguardante il personale dell'Enea (art. 5, comma 11: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

n) Accordo nazionale del 23 febbraio 2005, riguardante le strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS (art. 5, comma 10: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero);

o) Accordo del 24 novembre 2003, riguardante la LUISS – Libera Università degli studi Guido Carli (art. 2: 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero);

7) che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti Regolamentazioni provvisorie:

a) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art.32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);

b) Regolamentazione provvisoria del 29 ottobre 2004, riguardante il settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario (art. 11: 90 giorni dall'effettuazione della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia);

c) Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2006, riguardante il settore della vigilanza privata (art. 3: la procedura non deve essere reiterata nell'ambito della medesima vertenza per un periodo di 120 giorni dalla effettuazione o dalla revoca del primo sciopero);

### **RILEVATO**

1) che la mancata previsione, in molte discipline di settore, del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione in relazione alla proclamazione del primo sciopero è giustificata dal fatto che, di norma, la proclamazione sindacale dello sciopero è tempestiva, cioè effettuata immediatamente a ridosso dell'espletamento delle procedure;

2) che, ciononostante, a fronte delle incertezze emerse nella prassi, è opportuno formulare un orientamento di carattere generale in relazione alle ipotesi in cui quanto sopra evidenziato non avvenga;

3) che appare congruo e coerente con gli orientamenti già espressi dalla Commissione fissare il termine in questione in 90 giorni;

### **ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO**

a) nei settori in cui manchino previsioni specifiche in ordine alla "efficacia" nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di proclamazione del primo sciopero, il periodo in questione è fissato in 90 giorni dalla conclusione della procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

b) per le azioni di sciopero successive alla prima si applicheranno le specifiche previsioni contenute nelle regolamentazioni di settore ovvero, per i settori in cui manchino tali previsioni, quanto disposto con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, così come integrata dalla delibera 03/116 del 17 luglio 2003;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione sul sito internet della Commissione.